

Ddl 3284

Subemendamento all'emendamento 13.0.100

13.0.100/1

Latronico

All'emendamento 13.0.100, al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine il seguente periodo:

«al secondo periodo del medesimo comma, le parole da: “provvede la Ragioneria territoriale dello Stato” al termine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. Detta nomina è effettuata dall'ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale”.»

13.0.100/2

Sanna, Pichetto Fratin, relatori

All'emendamento 13.0.100, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), secondo periodo, la parola “attestazioni” è sostituita dalla parola: “certificazioni”;
- b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità indicate dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), come sostituito dal presente articolo, al secondo periodo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti nel decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214”.

13.0.100

Sanna, Pichetto Fratin, relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 9, del decreto -legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3-bis, dopo le parole: “enti locali”, sono inserite le seguenti: “ e gli enti locali del Servizio sanitario nazionale”, nel medesimo comma, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”;
- b) al comma 3-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti

piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi".

2. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nei confronti", sono inserite le seguenti: "dello Stato, degli enti pubblici nazionali,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "legge 28 gennaio 2009, n. 2," sono inserite le seguenti: "o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 9-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo";

c) al quarto periodo, le parole: "la regione, l'ente locale e l'ente del servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "l'ente debitore"; nel medesimo periodo, le parole: "della regione, dell'ente locale e dell'ente del servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente debitore".

3. All'articolo 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, è abrogato l'ultimo periodo;

b) al comma 1-*ter*, sono soppresse le parole da: "; le modalità di certificazione" fino alla fine del comma.

4 All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183».